



TRIBUNALE DELLA SPEZIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO CHE DISPONE IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DI AZIENDA
Art. 3 legge 29 ottobre 2016 n. 199

N. 3879/19 R.G.N.R.

N. 1391/20 R.G.I.P.

IL G.I.P. dott. Mario De Bellis

Visti gli atti del procedimento nei confronti di

B. R. M., nato in Bangladesh il 17/11/1984 e residente a *

A. S. A. ₂ nato in Bangladesh il 27.11.1994 e residente in *

P. D., nato a Galatina (LE) il 12.9.1978 e residente in *

B. I., nato in Bangladesh il 8.7.1984 e residente in *

R. A., alias "Atik", nato in Bangladesh il 5.11.1978 e residente in *

R. A., nato in Bangladesh il 30.12.1990 e residente in *

H. A., alias "Anoar", nato in Bangladesh il 04.01.1966 e residente in *

M. R., nato in Bangladesh il 02.05.1980 e residente in *

Indagati

tutti

a) Del reato di associazione per delinquere aggravata (artt. 416 commi 1 e 2 c.p.)

Tutti

b) Del reato di concorso in intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato continuato (artt. 81 cpv., 110, 112 nn. 1 e 2, 603 bis

commi 1 n. 2, 2 e 4 n. 1, 61 n. 4 c.p.) perché in La Spezia e in altri luoghi, a partire dal gennaio 2018 fino al settembre 2020, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, per conto della società *** srl utilizzavano, assumevano e impiegavano manodopera di nazionalità del Bangladesh addetta al lavoro presso i cantieri navali, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, costituito dalla necessità di guadagnare comunque da vivere in un Paese straniero nel quale non avevano alcun mezzo di sostentamento, del quale non conoscevano o conoscevano a malapena la lingua, e in cui non potevano godere di un permesso di soggiorno stabile che consentisse loro di partecipare liberamente al mercato del lavoro.

In particolare le condizioni di sfruttamento si manifestavano a causa delle seguenti condotte:

- corrispondevano reiteratamente ai lavoratori retribuzioni in modo palesemente difforme dai regolari contratti collettivi del settore, utilizzando il sistema illecito della c.d. "paga globale", ovvero pagando di fatto un importo fisso orario preordinato senza tener conto di tutte le diverse voci stipendiali previste dai contratti collettivi (lavoro straordinario, festivo, ferie, tredicesima, permessi e malattie), ottenendo così il risultato di corrispondere ai lavoratori una retribuzione notevolmente inferiore a quella regolare, occultata mediante la redazione della documentazione ufficiale costituita dal libro unico del lavoro (LUL) con indicazioni false e apparentemente conformi alle regole vigenti
- obbligavano i lavoratori a restituire loro in contanti una parte della retribuzione pagata ufficialmente in misura regolare al fine di occultare l'importo, assai inferiore, della retribuzione effettivamente corrisposta
- conseguentemente a ciò corrispondevano ai lavoratori retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
- violavano reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alla malattia e alle ferie, obbligando i lavoratori praticamente a rinunciare alle prerogative al riguardo previste dalle norme vigenti e sottoponendoli a turni di lavoro massacranti
- sottoponevano i lavoratori a condizioni di lavoro e a metodi di sorveglianza degradanti insultandoli, offendendoli e percuotendoli.

con le aggravanti di aver commesso il fatto su un numero di lavoratori reclutati superiore a tre, mediante violenza o minaccia, di aver concorso nel reato in più di cinque persone, e di aver agito con crudeltà verso le persone.

c) del reato di autoriciclaggio continuato (artt. 81 cpv., 648 ter.1)

Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero di **controllo giudiziario della seguente azienda: *** s.r.l.**

Ritenuto sussistente il **fumus commissi delicti, del reato di cui all'art. 603 bis c.p. per cui si procede**, come si evince da quanto si va ad esporre:

Accertamenti sugli orari di lavoro

In data 17 luglio 2019 la polizia giudiziaria, nell'ambito di un controllo mirato alla attività della società **** Srl**", effettuava un accesso presso il cantiere navale **B***, sito in ******* di La Spezia, individuato quale uno dei luoghi di impiego delle maestranze alle dipendenze della società **** Srl**".

Il cantiere ha fornito un *file* in formato *Excel* nel quale sono memorizzate le date e gli orari di accesso e di uscita dei singoli lavoratori appartenenti alla società, dal novembre del 2016 fino alla data dell'accesso.

Il raffronto tra le ore lavorate dai dipendenti di **** S.r.l.**" risultanti dal L.U.L. (Libro Unico del Lavoro, fornito dal consulente della stessa società) e gli orari di accesso/uscita dal cantiere estrapolati dal citato *file*, hanno evidenziato delle significative incongruenze: la permanenza dei lavoratori all'interno del cantiere è risultata abnormemente superiore rispetto alle ore di lavoro consuntivate sul citato Libro contabile. Inoltre, dall'analisi di quest'ultimo documento, tutte le maestranze monitorate sono risultate non aver fruito di alcun giorno di ferie o permesso (ferie, TFR e permessi sono liquidati mensilmente in busta paga).

In data 17 dicembre 2019 la polizia giudiziaria ha acquisito gli orari di accesso ed uscita dei dipendenti della **"**** Srl"** anche dal cantiere **S**** Spa** di *******. L'analisi di tali dati ha consentito di confermare l'effettuazione di turni di lavoro di gran lunga eccedenti quelli riportati sulle buste paga.

Accertamenti sui prelievi effettuati dai lavoratori sullo stipendio accreditato in banca

Dall'esame degli estratti conto dei conti correnti di numerosi lavoratori della ****** con banche o Poste italiane su cui risultano gli accrediti degli stipendi risultano successivi prelievi.

A solo titolo di esempio M. L. riceve il 15 novembre 2018 euro 3.452, lo stesso giorno ne preleva 1.500 e due giorni dopo altri 600 euro. I. S. riceve il 12/07/18 euro 4.124 e lo stesso giorno ne preleva prima 1.300 e poi altri 500 e il giorno dopo ancora altri 900 euro.

La stessa dinamica si ripete per 15 lavoratori su un campione di 30 lavoratori negli anni 2018 e 2019, il che dimostra un andamento costante del fenomeno (poi spiegato dai lavoratori assunti a sommarie informazioni testimoniali circa l'obbligo, loro imposto, di restituire gran parte della retribuzione che ufficialmente veniva loro corrisposta al fine di occultare lo sfruttamento in atto.

Verifica della presenza dei lavoratori in cantiere anche nei periodi di malattia

La polizia giudiziaria ha fatto accertamenti presso la ASL5 di La Spezia in ordine ai giorni di malattia riconosciuti ai lavoratori della *** refertati a seguito di infortunio tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019, seguito da una verifica sulle loro presenze presso i cantieri B* e S* in base ai già citati sistemi di controllo elettronico.

E' così emerso che in sei casi, nonostante che ai lavoratori fossero stati riconosciuti dai tre ai sette giorni di prognosi, essi si sono ugualmente recati al lavoro.

Ciò conferma quanto riferito dai lavoratori assunti a sommarie informazioni testimoniali, che hanno riferito come il datore di lavoro li pagasse soltanto se presenti in cantiere, anche se malati, oltretutto minacciandoli in caso di assenza di ritorsioni sul lavoro.

Le dichiarazioni rese da alcuni dipendenti della * Srl**

Sei dipendenti della società *** ed un mediatore culturale hanno reso dichiarazioni sulle condizioni di lavoro presso tale società.

Sono stati in particolare escussi a sommarie informazioni **S. J., M. E., S. S., B. S. I., H.T. e F. S.,** dipendenti o ex dipendenti delle società *** Srl nonché il mediatore culturale **A. F.,** tutti di origine bengalese

S. J.

S. J., dipendente della ** Srl dal 03.12.2018 con mansione di "stuccatore", in data 28/10/2019 rendeva sommarie informazioni testimoniali.

Si precisa che all'epoca dell'audizione, tale cittadino extracomunitario era dichiaratamente ospite del C.A.S. – Centro di Accoglienza Stranieri - di La Spezia, denominato "****", sin dal proprio arrivo in Italia (come richiedente asilo), occorso nel giugno del 2017. In data 28 ottobre 2019, la locale Prefettura ha convocato S. per la notifica degli atti relativi all'avvio della procedura per estrometterlo dal CAS di cui sopra, ostandovi il superamento delle soglie reddituali che ne legittimano il diritto di accoglienza.

All'atto della notifica di cui sopra, S. contestava il provvedimento di allontanamento della struttura, rappresentando di non aver mai avuto la disponibilità del reddito che gli veniva imputato sulla base del citato documento contabile – pari a € 12.521 nel periodo gennaio/luglio 2019 – poiché buona parte di esso, seppure accreditatogli tramite canale bancario, era stato restituito al proprio datore di lavoro essendo tale modalità, un "sistema" imposto dallo stesso.

Per tali ragioni S. J. veniva sentito a sommarie informazioni testimoniali con interprete.

S. J. dichiarava di aver appreso da un proprio connazionale, anch'esso ospite del CAS "****", dell'opportunità di lavorare per ** Srl, nell'ambito della carpenteria navale; di aver accettato l'impiego per volontà e necessità di lavorare, poiché unica fonte di sostentamento, sia per sé stesso che per la propria madre in Bangladesh; di aver firmato alcuni documenti scritti in lingua italiana, a lui sconosciuta, nelle fasi di avvio al lavoro presso il cantiere S**** della Spezia, occorso il 03.12.2018; di aver appreso soltanto nei giorni immediatamente successivi a tale data, quelle che sarebbero state le proprie condizioni lavorative: paga oraria pari a 5 euro; stipendio commisurato alle ore lavorate; giornante lavorative settimanali pari a n. 7; di aver lavorato fino a 300 ore in un mese con un minimo di 8 ore giornaliere; che l'assenza dal lavoro era prevista solo per malattia e di non aver mai fruito di un giorno di ferie; di aver lavorato presso i cantieri spezzini di *** (B* e S*) da dicembre 2018 a maggio 2019; di non aver lavorato perché "*lasciato a casa*" da giugno ad agosto 2019 e di aver ripreso il lavoro presso i cantieri di Carrara di * da settembre dello stesso anno; di ricevere, tra il 10 e il 15 di ogni mese, l'accredito sulla propria *Postpay* di somme eccedenti quello che è il proprio reale stipendio, atteso che parte di tali somme sono restituite, in contanti, come da imposizione del proprio datore di lavoro, S.S. (da identificarsi in B. R. M., come specificato nell'ambito della stessa verbalizzazione); di riconoscere in quest'ultimo come la persona che

organizza il lavoro e che effettua il conteggio delle ore prestate dai dipendenti di *** presso i cantieri di Carrara e al quale vengono materialmente restituite le somme; che presso i cantieri di La Spezia (B* e S*), il riferimento di *** per il conteggio delle ore e la restituzione di parte delle somme accreditate dalla stessa società ai dipendenti è tale I.; che non accettare le condizioni di lavoro di cui sopra equivale a perdere l'impiego; di aver percepito uno stipendio mensile reale (al netto delle somme restituite) tra gli 800 e i 1.500 Euro (a fronte di un "netto" risultante dai cedolini paga rilevati dal LUL di dicembre 2018, da gennaio a maggio e luglio 2019, rispettivamente, pari a € 1.367,00, € 2.453,00, € 2.292,00, € 2.359,20, € 2.304,00, € 1.726,00, 1.387,00); che per quanto di propria conoscenza le proprie condizioni di lavoro e retributive, corrispondono a quelle di tutti i dipendenti della ***.

M. E.

M. E., già dipendente della ** Srl fino al 27 dicembre 2019, sentito a sommarie informazioni testimoniali in data 7 e 27 gennaio 2020, riferiva di aver lavorato per *** dal luglio del 2018 al dicembre del 2019, in qualità di autista, molatore, carteggiatore, verniciatore, stuccatore; che la propria retribuzione mensile non è mai coincisa con quella documentata dalle buste paga pervenute dal proprio datore di lavoro; che la paga oraria concordata con il proprio datore di lavoro al momento della sottoscrizione del primo contratto di assunzione (26 luglio 2018) era di € 5,50; di aver ricevuto dei bonifici mensili dalla predetta società a titolo di acconti/saldi sulla propria retribuzione ma di essere stato costretto a restituire una cospicua parte delle somme riscosse, in ragione delle perentorie e sistematiche indicazioni telefoniche del proprio datore di lavoro, B. R. M., o di A. S. A., uno dei responsabili di cantiere e nipote dello stesso B. R.; di aver restituito al B. R. M., mediamente € 1.000,00 mensili, in contanti, dopo averli prelevati allo sportello o al bancomat, attingendo dal proprio conto corrente personale ove venivano accreditati i bonifici di cui sopra. Inoltre, la persona sentita ha specificato che i prelevamenti effettuati nelle date del 10.10.2018, 19.11.2018 e 20.12.2018 da € 1.500,00 ciascuno (totale € 4.500,00), sono stati integralmente restituiti a B. R. M.; di aver provveduto lui stesso in una occasione a ritirare del contante dai dipendenti per consegnarlo a A. S. A. presso il cantiere B*, all'interno del container della ****, somma destinata ad essere consegnata a B. R. M.; di aver lavorato fino a 397 ore in un mese (a fronte di buste paga nelle quali sono liquidate al massimo 173 ore mensili) con turni, senza soluzione di continuità, fino a 38 ore consecutive (ad esempio dalle 07 del mattino del 3 dicembre 2019 fino alle ore 10 di sera del giorno 4 dicembre); di non essere stato

pagato nei periodi di ferie e malattia e di non aver percepito mai nessuna delle voci indicate in busta paga quali trasferite, straordinari, parte della tredicesima ... ; che alle lamentele manifestate al proprio datore di lavoro circa le proprie condizioni lavorative sono conseguite offese, minacce di licenziamento e di mancata corresponsione degli emolumenti; che in esito alla propria decisione di licenziarsi ed a un consequenziale alterco con il B. R. che gli avrebbe ostacolato la possibilità di lavorare presso un'altra ditta, ha manifestato al proprio datore di lavoro l'intenzione di denunciarlo; il B. R. lo avrebbe minacciava di un pestaggio da parte di suoi collaboratori; che ottenuto il nuovo lavoro presso il cantiere di Livorno della società "S*"), B. R. avrebbe fatto in modo che il luogo di lavoro all'interno della nuova società non fosse a Carrara, come inizialmente concordato con il titolare di quest'ultima, ma Livorno; indicava i nominativi di alcuni collaboratori del B. R., responsabili di cantiere e autori di minacce e percosse ai dipendenti che si lamentano o lavorano male, nonché incaricati alla riscossione del denaro contante dai dipendenti della società per la restituzione al datore di lavoro.

In particolare, la persona sentita ha riferito i nominativi, nonché le utenze telefoniche in uso ad alcuni di essi, che la polizia, incrociando nomi e numeri di telefono forniti, ha in parte identificato nei seguenti soggetti: A. S. A., R. A., B. I., B. A., R. A., I. D., M., che il teste conosceva come MOLLIK R. (soggetto tuttavia non presente tra i dipendenti di ***, e da identificarsi invece in M. R., soggetto che lavora per tale società con funzione di responsabile del cantiere Baglietto, I. M.I. (alias "Tanbir"), M. K. (n.m.i.) e "Anoar"; di essere stato picchiato da R. A., con un calcio nella schiena mentre stavo carteggiando, perché secondo lui stava lavorando male; nello stesso periodo sempre R. A. gli aveva dato un altro schiaffo, e di essere stato picchiato anche da B. I. (con uno schiaffo che gli aveva fatto molto male facendolo piangere; che all'interno dei cantieri sono custoditi dei quaderni riportanti le ore effettivamente prestate dal personale ivi impiegato, aggiornati, oltre che da B. R., dai suoi responsabili di cantiere, tra cui B. A., R. A., M. K. e A. S. A.; che le effettive ore di lavoro svolte dalle maestranze della *** Srl sono anche contabilizzate nelle memorie di due computer custoditi presso le abitazioni, rispettivamente, di B. R. M. e di suo nipote A. S. A.; che l'indagato B. R. M. affiderebbe ai suoi collaboratori, oltre che la riscossione per suo conto del contante dalle proprie maestranze - quale "retrodazione" di parte delle somme loro accreditate a titolo di emolumenti - anche il trasferimento di valuta contante in Bangladesh (massimo € 10.000,00 per viaggio); che B. R. M. gli ha riferito che lui non teme che emerga la verità su come funzionano le cose all'interno della *** Srl, perché in tale evenienza o chiude la società e ne apre un'altra intestandola a persona di sua fiducia, oppure "nella peggiore delle

ipotesi se ne scappa in Inghilterra, a Londra, dove ha dei parenti"; di temere per la propria incolumità, perché "M." R. (da identificarsi in M. R.), uno degli uomini di fiducia di B. R., lo ha minacciato di picchiarlo se avesse fatto denuncia all'autorità in merito alle proprie condizioni di lavoro in *** Srl; che B. I., fratello di B. R. M., è responsabile dell'attività commerciale di rivendita di generi alimentari sita in La Spezia, viale Garibaldi n. 82 (da accertamenti in realtà n. 84), che fungerebbe da centrale per il reclutamento delle maestranze di *** e sarebbe anche rivendita "imposta" da B. R. M. e da suo fratello B. I. ai dipendenti di *** (da accertamenti di polizia giudiziaria titolare dell'esercizio commerciale risulta esserne Z. F., coniuge convivente di B. I.).

La circostanza riferita dal teste sulla esportazione di contante da parte degli indagati trova riscontro nell'accertamento fatto dalla Guardia di Finanza di Pisa, che in data 24/09/2019, all'interno della sala partenze dell'aeroporto "G.Galilei" di Pisa, finalizzata al controllo della circolazione transfrontaliera dei capitali – ha rinvenuto nella disponibilità di M. R. e I. D., entrambi dipendenti della ** Srl e in partenza per il Bangladesh, valuta, rispettivamente, per complessivi € 10.240,00 e € 10.115,00, non dichiarati.

Il 16 febbraio 2020, giorno in cui era previsto un incontro del M. con rappresentanti della ***s.r.l. per definire le questioni concernenti il trattamento economico ancora spettantegli, veniva sentito nuovamente a sommarie informazioni testimoniali e riferiva che alla data del 28 dicembre 2019, suo ultimo giorno di lavoro, vantava da *** Srl un credito di € 3.200,00 per il mese di novembre e di € 2.912,00 per quello di dicembre, corrispondenti all'incirca, rispettivamente, a 410 e 370 ore di lavoro mensili a € 7,50 all'ora (la paga oraria gli è stata dichiaratamente aumentata progressivamente da 5/5,50 €/h alla data dell'assunzione fino a 7,50, a decorrere dallo stesso mese di novembre 2019); B. R. gli ha chiesto di firmare delle "nuove" buste paga poiché accortosi che aveva fatto troppe ore di lavoro e che, quindi, doveva firmare quelle precedenti; riteneva che la richiesta di firmare dei nuovi documenti gli sia stata formulata per il timore di B. R. di essere denunciato dallo stesso M. per le condizioni di lavoro subite alle dipendenze di *** Srl; di aver ottenuto le sue spettanze per il mese di novembre 2019 solo dopo aver firmato una nuova busta paga relativa alla stessa mensilità, come imposto dal proprio datore di lavoro; di aver accettato di firmare tutto quanto richiesto, concordando, a tale fine, un incontro presso il negozio spezzino di B. I., fratello di B. R..

M. si allontanava per recarsi all'incontro e veniva nuovamente sentito a sommarie informazioni testimoniali dopo l'incontro. Riferiva di essersi

recato all'appuntamento concordato al quale erano presenti altri sette ex dipendenti di *** anch'essi chiamati per firmare delle nuove buste paga, condizione richiesta per ottenere le spettanze loro dovute relative alle ultime mensilità lavorate; erano presenti- B. I. e **** (H. A.); nel corso dell'incontro, **** in effetti sottoponeva delle buste paga per la firma a tutti gli ex dipendenti di *** Srl presenti in negozio; contrariamente a quanto prospettato gli in precedenza, le buste paga che gli sono state fatte firmare sono state solo quelle relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 (quest'ultima non l'aveva firmata in precedenza); al pari dei suoi ex colleghi, firmava quanto proposto gli per la necessità di incassare gli ultimi stipendi e riuscire a far fronte alle proprie esigenze e a quelle delle rispettive famiglie.

S. S.

S. S., già dipendente della ** Srl, sentito a sommarie informazioni testimoniali in data 09/01/2020, ha riferito di essere stato indirizzato presso la *** Srl da R. A., presentatosi come nipote di **** (soprannome di B. R. M. (come accertato dalla p.g.: si precisa che S. S. ha riconosciuto il proprio datore di lavoro **** nella foto di B. R. M. tratta da Facebook ed esibita alla persona sentita); di aver lavorato alle dipendenze della prefata società dal 3 settembre 2018 al 31 maggio 2019, in qualità di stuccatore, verniciatore, carteggiatore; di essersi licenziato perché il capo **lo faceva lavorare fino a trecento ore al mese e non lo pagava per tutte le ore che faceva; di aver ricevuto sul proprio conto corrente bancario periodici bonifici da parte di **** Srl per importi anche oltre i duemila euro al mese a fronte dei quali, tuttavia, come da indicazioni telefoniche ricevute da **lo stesso giorno dei bonifici, era obbligato a restituire, in contanti, le somme eccedenti i 1.000,00 (a volte anche 900,00) euro mensili; in tale contesto, S. S. ha puntualmente indicato sul proprio estratto conto le somme prelevate in contanti e restituite con le modalità dallo stesso riferito per un totale di € 7.440 dal 19.10.2018 al 18.04.2019; di aver restituito direttamente nelle mani di **, in luoghi "nascosti" dei vari cantieri (esempio nei bagni o sotto i ponteggi delle barche in lavorazione), le somme richieste che arrivavano anche fino a € 1.500,00 mensili; di essere stato offeso e percosso dai responsabili di cantiere R. A. e R. (da identificarsi nell'indagato M. R., come accertato dalla polizia giudiziaria); di aver lavorato tutti i giorni della settimana, con turni fino a 14 ore giornaliere e di non aver mai fruito di ferie; di aver accettato le predette condizioni lavorative per non avere altre alternative di lavoro.

B. S. I.

B. S. I., dipendente ** srl dal 11/12/2018, sentito a sommarie informazioni testimonial in data 29/06/2020, riferiva di aver contattato telefonicamente "***" alla fine dell'anno 2018 perché indicatogli da alcuni conoscenti come un imprenditore che assoldava operai bengalesi nelle proprie aziende nel settore della cantieristica navale; che le condizioni economiche offerte da "***" prevedevano una paga oraria di € 5,00; di aver iniziato la propria attività lavorativa alle dipendenze di *** Srl presso i cantieri S*** a metà dicembre 2018 con mansione di stuccatore, carteggiatore e verniciatore; di svolgere turni di lavoro giornalieri tra le 9 e le 12 ore, articolati su tutti i giorni della settimana (7 giorni su 7), eccetto due domeniche di riposo al mese; di lavorare, mediamente, 280 ore mensili; di aver lavorato in molte festività, compresi Natale e Pasqua; di essere sempre stato pagato in base alle ore di lavoro effettuate in un mese, moltiplicate, inizialmente per € 5,00/h e, più recentemente (da gennaio dell'anno corrente), per € 6,00/h; di non essere stato pagato per assenze dal lavoro nelle giornate di malattia o per qualunque altra causa; di non aver mai fruito di ferie e permessi dal lavoro; che gli vengono consegnate delle buste paga (non tutti i mesi), spesso con importi di gran lunga superiori rispetto a quanto calcolato in base alle ore lavorate moltiplicate per la paga oraria di cui sopra (c.d. "paga globale"); di ricevere il pagamento degli stipendi tramite bonifico bancario sul proprio conto corrente, con l'obbligo, quando la busta paga "è gonfiata", di prelevarne in contanti una parte (tra 1.200,00 e 1.500, euro), specificatamente indicata a voce dai capi cantiere "R.", "***" o "***" e di consegnarla ai medesimi; di non conoscere il dettaglio delle varie voci indicate sulle buste paga (anche per la non conoscenza della lingua italiana scritta) ma di non aver mai chiesto delucidazioni per il timore di perdere il posto di lavoro, unica fonte di sostentamento personale e familiare; che la consegna del denaro avviene all'interno del container in cantiere nella disponibilità di *** e, contestualmente, i predetti capicantiere annotano l'avvenuta "restituzione" su dei fogli recanti il relativo importo (che viene riposto in marsupi portati dai capicantiere), oltre al nominativo dell'operaio e il suo numero di telefono; di aver restituito con le modalità anzidette circa € 8.000,00 in poco più di 18 mesi di lavoro; di aver visto altri capi cantiere e, specificatamente, "A." e "M." ricevere soldi contanti da altri operai; che fino a novembre/dicembre 2019, con riferimento alle somme da restituire al datore di lavoro, "S." ha preteso che alcuni dei suoi dipendenti effettuassero dei bonifici in Bangladesh ai dei loro congiunti, con obbligo per questi ultimi, di stornarne una parte su conti dei quali lo

stesso "S." ha fornito le coordinate; di essere stato assoggettato a violenze (calci nel sedere o nei fianchi), offese anche dinanzi ad altri colleghi ("Ti scopo la mamma", "analfabeta del cazzo", "lavori come una checca", "l'hai preso nel culo ieri?") e minacce di licenziamento sul posto di lavoro, da parte dei responsabili di cantiere "A." e "R.; di punizioni - consistenti nella riduzione di almeno mezz'ora di paga oraria - inflitte agli operai che si fermano anche per pochi minuti per riposare dopo un lavoro particolarmente pesante; di essere stato punito da R. nel giorno del rientro al lavoro dopo un giorno di assenza per malattia. In particolare, R., al termine del turno di lavoro di 9 ore (carteggiatura), ha imposto al B. di lavorare ulteriori 3 ore (stuccatura); riferiva ancora di altre forme di punizione inflitte a coloro che rientrano al lavoro dopo assenze per malattia, quali l'assegnazione di compiti particolarmente pericolosi (trasporto di pesi sui ponti delle barche in costruzione da soli o con un aiuto insufficiente); che S. ha sempre chiarito che l'assenza per malattia non viene pagata e che non accetta certificati medici in tal senso ne che a coloro che si fanno male durante il lavoro e devono necessariamente andare in ospedale o dal medico è imposto di non raccontare la verità ma di riferire che l'infortunio è avvenuto fuori dal cantiere; che a seguito un infortunio sul lavoro (ferita ad una mano procuratasi con una smerigliatrice) è stato trattenuto sanguinate all'interno del container aziendale fino alla fine del turno di lavoro con la raccomandazione di fornire una falsa versione dell'incidente in caso fosse dovuto ricorrere a cure mediche; di aver assistito ad un grave infortunio occorso all'operaio "R." (caduta da un ponteggio), episodio anch'esso nascosto alle autorità sanitarie; di essere sottoposto, al pari degli altri operai, ad una sorta di obbligo di approvvigionamento di generi alimentari ad uso personale presso il negozio di "I." (B. I., fratello di B. R. M.) sito in ***, a pena di maltrattamenti in cantiere da parte dello stesso, per coloro che disattendono; che l'afflusso ai servizi igienici nei cantieri è regolamentato a discrezione dei responsabili i quali, talvolta, non concedono agli operai il permesso di poterne fruire in base alle proprie necessità corporali, raccomandandogli, invece, di urinare prima di iniziare il turno di lavoro per evitare perdite di tempo; di non aver denunciato le violenze, i maltrattamenti, le offese, le minacce e le altre angherie subite perché il lavoro è l' unica fonte di guadagno della sua famiglia e anche perché ha un tipo di permesso di soggiorno che gli consente di lavorare in maniera regolare in Italia; B. riferiva di temere ritorsioni per le dichiarazioni rese alla p.g. raccontando che una volta R. li aveva minacciati dicendo che quelli che avevano fatto denuncia contro S. e i suoi capi cantiere erano stati licenziati e non erano più rimasti a La Spezia; riferiva ancora di essere stato umiliato da R. di fronte ad altri operai in conseguenza di un giorno di assenza dal lavoro per malattia: al rientro dalla malattia, recatosi al lavoro di sabato, come

concordato con R., dopo essersi cambiato, era stato allontanato dal cantiere e mandato a casa dallo stesso R..

Nel corso dell'audizione B. forniva alla polizia giudiziaria i numeri di telefono di alcuni dei soggetti dallo stesso menzionati:

"S.", nn. *** (utenze che la polizia giudiziaria ha accertato essere in uso e intestate all'indagato B. R. M.);

"A.", n. *** (utenza che la polizia giudiziaria ha accertato essere intestata a R. A., alias "A.");

"A.", n. *** (utenza che la polizia giudiziaria ha accertato essere in uso e intestata all'indagato H. A., alias "A.");

"R.", n. *** (utenza che la polizia giudiziaria ha accertato essere intestata all'indagato a M. R.)

"M.", n. *** (utenza che la polizia giudiziaria ha accertato essere intestata a S. M.).

H.T.

H.T., dipendente della ** Srl dal 03.12.2018 al 31.01.2019, con mansione di "carteggiatore", sentito a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria in data 15/07/2020, riferiva di essere giunto in Italia dalla Libia nel 2016 a bordo di una nave e di aver iniziato la propria attività lavorativa per *** Srl a fine novembre del 2018, consapevole delle difficili condizioni lavorative dalla stessa offerte (paga di € 5,00/h e tipologia di lavoro "duro") ma di essere stato disposto a qualunque lavoro per mantenere la propria famiglia in Bangladesh; di aver inizialmente lavorato presso il cantiere B* della Spezia sotto la direzione di "A." (R. A.) per quindici giorni consecutivi, con turni di lavoro dalle 10 alle 14 ore dedicati esclusivamente alla carteggiatura di scafi, con pause di soli 15 minuti alle ore 10 al mattino e 30 minuti per il pranzo nelle quali si doveva approfittare anche per l'espletamento dei propri bisogni fisici; di aver conosciuto "S." (B. R. M.) presso il cantiere B*, che offendeva gli operai che a suo avviso non lavoravano bene e che allo stesso modo si comportava anche "A."; che nessuno degli operai osava lamentarsi o rispondere alle offese loro rivolte da S. o A. o alle pesanti condizioni di lavoro dagli stessi imposti, per il timore di essere licenziati; di essere stato trasferito a Carrara dopo i primi quindici giorni di lavoro da B*, per disposizione di S.; presso il nuovo cantiere lavorava settimanalmente sette giorni su sette, con turni di lavoro di 10/11 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, 8 ore il sabato e 6 la domenica; di aver lavorato per *** Srl solo nei mesi di novembre (parziale, 2 giorni di lavoro

da LUL), dicembre 2018 e gennaio 2019; nel corso di queste due ultime mensilità aveva lavorato circa 305 ore e 280 ore e, comunque non aver mai fruito di nessun periodo di ferie, permesso o riposo (eccetto il giorno di Natale); di non essersi recato al lavoro solo per 3 giorni in quanto malato ma di aver scontato questa assenza dal lavoro, oltre che con il mancato pagamento delle relative giornate di lavoro "perse", con rimproveri e offese da parte di "R." (M. R.), capo cantiere di *** Srl a Carrara, il quale, durante la malattia, lo aveva più volte contattato telefonicamente, offendendolo e minacciandolo che al rientro al lavoro gliela "avrebbe fatta pagare" e che lo "avrebbe fatto licenziare"; al rientro dalla malattia sia R. che S. lo avevano pesantemente offeso con frasi tipo "figlio di cane" e "figlio di maiale", minacciandolo che se non se la sentiva di lavorare allo stesso ritmo degli altri lo avrebbero lasciato a casa dal lavoro; la sua paga era calcolata moltiplicando le ore di lavoro prestate per € 5,00 e, conseguentemente, nel mese di dicembre 2018 di aver maturato una paga di € 1.525,00 (305 ore di lavoro x 5,00/h); l'assenza per malattia non era tollerata da S., che diceva che non accettava certificati di malattia e che anche quando si stava male si doveva lavorare e se non si lavorava non si veniva pagati; nel mese di gennaio 2019 gli era pervenuto un bonifico di *** Srl di € 4.000,00 con disposizione, impartita da "S.", di trattenere solo € 1.525,00 e restituire il resto in contanti la differenza tramite "R."; di aver spesso visto R. prelevare denaro contante da altri operai; che per il lavoro prestato nel mese di gennaio 2019, *** gli ha accreditato una somma corrispondente al numero di ore lavorate per € 5,00; che nonostante abbia cessato l'attività lavorativa per *** a fine gennaio 2019, successivamente la stessa società gli ha accreditato tramite bonifico € 1.399,00, somma che "S." gli ha chiesto di prelevare e trasferire tramite Money Transfer in Bangladesh in favore di un nominativo che non ricordava; di aver adempiuto a quanto ordinato da "S." tramite un amico (perché nel frattempo gli era scaduto il permesso di soggiorno e quindi non poteva effettuare trasferimenti di valuta) da un negozio bengalese di Savona; che l'utilizzo dei servizi igienici di cantiere è consentito solo nelle brevi pause dal lavoro stabilite dai capocantieri; al di fuori di esse bisogna chiedere il permesso e, se concesso, comporta offese e derisioni da parte dei responsabili di cantiere.

F. S.

F. S., dipendente della ** Srl dal 08/12/2018 al 14/01/2020, con mansione di carteggiatore, sentito a sommarie informazioni testimoniali in data 15/07/2020, riferiva di essere giunto in Italia a fine 2016, a bordo di una

nave dalla Libia e di essere stato accolto per motivi umanitari; di aver avuto notizia da un connazionale che "S.", capo della *** Srl offriva lavoro a bengalesi anche se provvisti di permesso di soggiorno di breve durata; di aver concordato la propria assunzione telefonicamente con S., contattato sull'utenza ***, utenza effettivamente intestata a B. R. M., alias "S.", come accertato dalla polizia giudiziaria) e di aver iniziato la propria attività lavorativa presso il cantiere di S *** della Spezia nel dicembre del 2018; che già dopo i primi giorni di lavoro i turni giornalieri sono passati da 8 ore a 12/13 ore, sette giorni su sette e, quindi senza la fruizione di alcun riposo; di aver avuto quali responsabili di cantiere "A.", "A." e "I." (rispettivamente R. A., A. S. A. e B. I., come accertato dalla polizia giudiziaria), descritti come autoritari e offensivi e che gli incutevano paura perché temeva che potessero licenziarlo o affidargli compiti ancora più faticosi di quelli che già faceva ed anche che potessero usargli violenza fisica (aveva paura di prendere delle botte perché una volta aveva visto I., fratello di S., dare uno schiaffo ad un dipendente); di aver subito offese con frasi del tipo "figlio di cane" e minaccia di licenziamento; di aver lavorato tutti i giorni della settimana e di essersi assentato dal lavoro solo quando troppo esausto per sostenere una giornata lavorativa oppure per malattia (per 1 settimana). In questi casi, oltre a non essere pagato, la persona sentita ha riferito di aver subito minacce di licenziamento dai capi cantiere A. e A.; che mediamente le ore di lavoro mensili sono state 300, pagate a € 5,00/h per i primi 8 mesi e, successivamente, € 5,50/h; che la società gli accreditava sul suo conto corrente somme superiori rispetto allo stipendio medio mensile effettivo (€ 1.400,00/1.600,00), somme che corrispondono all'importo delle buste paga; tuttavia, dopo gli accrediti, i capi cantiere nelle persone di A., I. e A., gli comunicavano gli importi da restituire in contanti, pari alla differenza tra l'importo del bonifico e lo stipendio determinato con la formula numero di ore per tariffa oraria; di aver prelevato il contante da restituire come da imposizione dei capi cantiere, il giorno stesso del bonifico ricevuto da *** o nei giorni immediatamente successivi; che nel corso dei turni lavorativi, l'accesso ai servizi igienici era consentito soltanto durante le pause (15' alle ore 10 del mattino e 30'/60' per il pranzo) e, quindi, di essere stato costretto ad andarvi di nascosto, per necessità sopravvenute in orario diverso dalla pausa.

A. F.

A. F., sentito a sommarie informazioni testimoniali in data 29/10/2019, riferiva di frequentare la comunità bengalese residente in La Spezia

soprattutto all'interno dei CAS, in qualità di mediatore culturale e, in virtù dei frequenti colloqui con i propri connazionali conseguenti alla sua mansione, di aver appreso che *** Srl corrisponde ai propri dipendenti paghe notevolmente inferiori rispetto a quelle indicate sulle buste paga; che le maestranze di *** devono restituire, in contanti, al proprio datore di lavoro, B. R. M. (conosciuto anche come S. o S.), buona parte degli importi indicati nelle buste paga e accreditati su conti correnti a loro intestati, solitamente accesi presso Poste Italiane; che le predette maestranze devono lavorare sei o sette giorni a settimana, con turni di lavoro che arrivano fino a trecento ore mensili per una paga mensile che oscilla tra gli 800 e i 1.200 euro; che gli emolumenti riconosciuti alle maestranze dipendono dalle ore lavorate, le quali vengono remunerate con 5 o 6 euro all'ora, al lordo di quelle che il sig. B. R. riconduce a tasse, piuttosto che a spese per la redazione del contratto e delle buste paga mensili e che lo stesso datore di lavoro fa gravare su lavoratori, computandole tra quelle da restituire; che gli importi, i tempi e le modalità di restituzione di parte delle somme accreditate alle maestranze da parte di ***, vengono comunicati telefonicamente da parte di B. R. M., mediante l'utilizzo di un'applicazione messaggistica istantanea denominata "IMO"; che la monetizzazione delle somme da restituire da parte dei lavoratori, avviene tramite prelevamento diretto allo sportello, altri invece ricorrono a prelievi frazionati al bancomat, in ragione dei limiti quantitativi giornalieri di tale dispositivo automatico; che almeno una ventina di dipendenti di *** Srl gli hanno rappresentato le modalità lavorative e retributive sopra descritte; di aver sentito nominare B. I. quale dipendente con ruolo di spicco all'interno di *** Srl, nel senso che svolgerebbe mansioni di coordinatore del personale e tramite tra B. R. e il personale della società da questi rappresentata; che B. R. M., nei giorni immediatamente successivi all'accesso da parte della Guardia di Finanza La Spezia presso il cantiere spezzino *** ha intimato a tutti i suoi dipendenti di non rivelare quanto avviene nella azienda.

Le intercettazioni

Già dal quadro delle sommarie informazioni testimoniali testimoniali e dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza La Spezia sopra esposti emerge la prova dello sfruttamento cui sono sottoposti i dipendenti della ***.

Attraverso le intercettazioni è stato definitivo riscontro di tale sfruttamento e della condotta dei singoli indagati.

Dalle conversazioni intercettate e riportate all'interno del fascicolo per le indagini preliminari e riprodotte nella richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero emerge innanzitutto il ruolo di B. R., dominus della società e dell'attività di sfruttamento dei dipendenti.

In una serie di conversazioni telefoniche fra B. R. e P. D. emerge chiaramente come la quantificazione degli stipendi da corrispondere ai dipendenti e la conseguente redazione delle buste paga sia totalmente fittizia (vedi conversazione 833 del 26 febbraio 2020 nella quale B. R. indica per ciascun dipendente, identificato con un numero progressivo, quale deve essere lo stipendio che risulti in busta paga, e come le singole voci siano del tutto inventate in quanto i due soggetti contrattano sulle voci da togliere o mettere, ad esempio straordinari, trasferte, sabati ... al solo fine di arrivare ad una certa cifra globale prefissata dal NIN R..

Del tutto analoga nella conversazione 1442 del 5 marzo 2020 sempre tra B. R. e P. D. dalla quale emerge addirittura come i due si accordino per emettere le buste paga identiche a quelle del mese precedente a prescindere dalla quantità di lavoro effettivamente svolta dai dipendenti.

Dalla conversazione 1060 del 29 febbraio 2020 fra B. R. e H.R. emerge come i dipendenti lavorino tutti i giorni ma debba risultare formalmente che almeno un giorno a settimana non si lavora.

Dalla conversazione 993 del 27 febbraio 2020 fra A. S. A. e R. A. emerge, sia pure cripticamente, quale deve essere il requisito dei lavoratori ai quali erogare uno stipendio elevato per poi pretendere la restituzione di una parte del denaro in contanti. Si tratta infatti di soggetti che devono avere almeno un minimo di un mese di busta paga e stipendio.

La conversazione 875 del 26 febbraio 2020 fra A. S. A. e il dipendente C.r S. risulta interessante sia per il tono con cui parla A. S. A. , che riempie di insulti il dipendente conquista parlando, sia perché emerge che il dipendente ha lavorato per 258 ore nel dicembre precedente, mese nel quale fra l'altro ha cessato di lavorare il 19 dicembre.

Interessante la conversazione 885 del 26 febbraio 2020 fra A. S. A. e I. M., inerente alla prassi che poi risulta essere consolidata di restituire parte dello stipendio con prelievi sullo stipendio erogato. La conversazione è interessante anche perché emerge la circostanza che alcuni dei dipendenti, considerati fidati, hanno la disponibilità di bancomat anche

di altri dipendenti, al fine di facilitare le operazioni di prelievo è restituzione del denaro a favore degli indagati.

Anche nella conversazione 918 del 26 febbraio 2020 A. S. A. impartisce direttive a M.U. che viene incaricato di riscuotere denaro dagli altri dipendenti. Dello stesso tenore anche la conversazione 919 in pari data fra gli stessi soggetti.

Ancora nella conversazione 1062 del 28 febbraio 2020 fra gli stessi soggetti, il M. racconta a A. S. A. come sia riuscito a ottenere denaro da un dipendente.

Dalla conversazione 1476 del 10 marzo 2020 fra A. S. A. e U.S., di tono criptico e per la cui comprensione bisogna leggere anche la conversazione 1955 del 12 marzo 2020 fra gli stessi soggetti, emerge che A. S. A. eroga un migliaia di euro ad un dipendente, tale C., incaricando l'interlocutore di ottenerne la restituzione. Nella seconda conversazione intercettata (la 1955) emerge anche la circostanza che i dipendenti lavorano per 11 ore e mezza ed il timore di A. S. A. che i dipendenti a causa di tale carico di lavoro "sbrocchino".

Dalla conversazione 796 del 27/02/2020 fra B. I. e M. S. emerge che anche B. I. ha il compito di pretendere dai dipendenti il prelievo in contanti di parte delle somme loro erogate a titolo di stipendio e la restituzione agli indagati di tale prelievo. Nel caso della conversazione intercettata si tratta della restituzione di € 1800.

La polizia giudiziaria ha accertato presso la banca ove M. S. ha aperto conto corrente che il giorno stesso della telefonata viene effettuato l'accredito del bonifico dello stipendio per € 1800 e poi fra il 28 febbraio 2020 e il 1 marzo 2020 M. S. preleva € 1800 in contanti tramite bancomat.

La conversazione 1403 dell'11 marzo 2020 fra B. I. e S. M. M. R., dipendente della società è interessante in quanto la telefonata rimane aperta e funziona come una intercettazione ambientale registrando quanto B. I. dice a dei dipendenti che vengono minacciati "de ti do un calcio, ti butto dall'alto della nave ... dopo averlo attaccato ammazzalo ..."

Ancora nella conversazione 1323 del 10 marzo 2020 è possibile sentire B. I. che minaccia un dipendente, tale R. "guarda che adesso vengo da te e ti dò un calcio".

La conversazione 507 del 24 febbraio 2020 fra B. I. e I. D. è interessante perché ne emerge la circostanza che il negozio di I. D. è luogo in cui i dipendenti si recano per restituire il denaro (facente parte del loro stipendio) agli indagati; che i dipendenti della *** ivi si recano a fare la

spesa ed altresì che gli indagati curano anche l'affitto ai dipendenti della società, qualificati come "polli", dei locali dove questi abitano.

La conversazione 562 del 20 febbraio 2020 fra R. A. e H. M., dipendente della società *** s.r.l. , è significativa perché l'indagato insulta pesantemente l'interlocutore, perché si era allontanato dal luogo di lavoro per recarsi in un container.

La conversazione 232 del 15 febbraio 2020 fra R. A. ed il dipendente U. S. è significativa in quanto l'indagato impedisce al dipendente, fra l'altro minacciando di chiamare S., di andare a casa dal lavoro, nonostante questi lamenti che il giorno precedente abbia cessato di lavorare mezzanotte e la mattina Br iniziato alle sei di mattina. I due si confrontano sulla questione del lavorare più di 10 ore al giorno.

Nella conversazione 1808 del 7 marzo 2020 fra R. A. e M.R., dipendente della società, emergono ancora le condizioni di vessazione in cui operano i dipendenti. L'indagato offende pesantemente l'interlocutore perché si è allontanato un attimo dal lavoro per fare una pausa.

Nella conversazione 2057 del 10 marzo 2020 fra R. A. e il dipendente B. R., l'indagato minaccia pesantemente l'interlocutore: "prima scopo te e poi la tua famiglia intera figlio di puttana" per farlo lavorare.

Nella conversazione 2269 del 13 marzo 2020 fra R. A. e il dipendente H. M. F. emerge ancora una volta come R. A. pretenda dall'interlocutore che vada in banca e prelevi il denaro accreditatogli (€ 3000).

Nella conversazione 2295 sempre del 13 marzo 2020 fra gli stessi soggetti il dipendente H. M. F. comunica a R. A. di avere prelevato € 1500 e chiede se deve portarli al negozio di l..

Nella conversazione 2503 del 16 marzo 2020 R. A. spiega a H.B., dipendente della società, di avergli accreditato € 2000 in banca e ne pretende il prelevamento è restituzione.

Nella conversazione 2608 del 16 marzo 2020 fra R. A. e R. A. i due indagati concordano che bisogna prendere da un dipendente (S.) € 1200.

Nella conversazione 2492 del 20 marzo 2020 R. A. parla con l'altro indagato A. S. A. e parlano dell'accredito sul conto corrente di un dipendente (tale Y.) della somma di € 1000 che questi dovrà restituire al loro.

La questione viene ulteriormente approfondita nella conversazione 2943 del 20 marzo 2020 fra gli stessi soggetti nella quale A. riferisce a A. di parlare della questione dei € 1000 con A., precisando che quest'ultimo

non parla di tali questioni con il cellulare con cui di solito parla, ma con un cellulare appositamente dedicato.

Nella conversazione 401 del 3 marzo 2020 R. A. parla con il dipendente T. che gli spiega che sta male, che ha l'influenza. R. A. gli intima di venire ciò nonostante a lavorare.

Nella conversazione 500 del 5 marzo 2020 fra R. A. e R.S., i due parlano del numero di ore di lavoro dell'ultimo giorno in cui il dipendente ha lavorato. R. A. precisa che le ore che ha segnato sono 16 e mezzo e negli ultimi cinque giorni 59 e mezzo.

Nella conversazione 402 del 12 marzo 2020, l'indagato H. A. parla con il dipendente S. S. . H. A. ordina al dipendente di prendere € 900 da un altro collega di lavoro.

Nella conversazione 2008 del 13 marzo 2020 fra gli indagati H. A. e A. S. A., quest'ultimo, che nell'organizzazione criminale ha un ruolo sovraordinato, intima al primo di contattare il dipendente R. per farsi consegnare € 1800. Significativa è l'espressione con cui si riferiscono al dipendente dicendo: "questa persona è nelle tue mani ?".

Nella conversazione 418 del 13 marzo 2020 fra H. A. e tale R., il primo chiede al secondo se un altro dipendente, M. A., "è nelle sue mani", in quanto dovrebbe versare € 1800 ("18") a tale persona per farsele poi restituire.

Nella conversazione 419 del 13 marzo 2020 fra H. A. e "R." si continua allo sviluppo della predisposizione dei pagamenti di cui alla conversazione precedente.

Conclusioni in ordine al reato di cui all'art. 603 bis c.p.

Sussistono, a carico degli indagati **gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 603 bis c.p. .**

La giurisprudenza di legittimità ha di recente indicato quali siano gli elementi necessari per la sussistenza del reato: la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indizi di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da

profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio. (Sez. 4, n. 49781 del 09/10/2019 - dep. 09/12/2019, K. O., Rv. 27742401)

L'insieme delle risultanze delle indagini preliminari esposte dimostra come i dipendenti della ** s.r.l. siano soggetti ad un pesante sfruttamento, che si realizza attraverso l'imposizione di lunghissimi orari di lavoro, attraverso l'imposizione di lavoro anche nei giorni festivi, attraverso il mancato riconoscimento della malattia, attraverso l'occultamento degli infortuni sul lavoro, attraverso l'erogazione di stipendi effettivi di importo ridotto, erogate a misura di cinque euro all'ora in qualunque condizione vengano prestati, senza distinzione fra normale orario di lavoro, straordinari, trasferte, giorni festivi , attraverso vessazioni sul luogo di lavoro, realizzate offendendo e minacciando i lavoratori e impedendo loro di fare pause e di recarsi in bagno se non in ristretti orari predeterminati.

È emerso che ciò è possibile in quanto i dipendenti sono soggetti bengalesi (tant'è vero che quando si parla di un dipendente italiano, tale Salvatore, viene precisato dagli indagati che allo stesso deve essere riservato un trattamento economico diverso), dipendenti che si trovano in uno stato di bisogno in quanto da un lato devono provvedere al mantenimento economico proprio e della famiglia e dall'altro lato dispongono di permessi di soggiorno che non consentirebbero loro di essere assunti con lavoro regolare a tempo indeterminato.

Concorrono alla commissione di tale reato tutti i soggetti indagati.

B. R. M. emerge non solo come legale rappresentante della società, ma anche come soggetto che dirige a tutti gli effetti anche l'attività criminale, decidendo paghe e condizioni di lavoro.

P. D., svolgendo attività di consulente del lavoro e concordando con B. R. paghe dei lavoratori totalmente illegali è sicuramente consapevole e conseguentemente concorre all'attività di sfruttamento dei lavoratori dipendenti, fornendo ai concorrenti il supporto tecnico contabile necessario per dare un'apparenza di legalità a fronte di una gestione del rapporto di lavoro con il dipendenti totalmente illecita.

A. S. A., B. I., R. A., R. A., H. A. e M. R. concorrono alla commissione del reato svolgendo la funzione di responsabili dei vari cantieri navali presso i quali opera la *** s.r.l., occupandosi in concreto di controllare i dipendenti attraverso ingiuria e minacce, al fine di ottenere che essi restino effettivamente attività lavorativa con orari eccessivi, totalmente incompatibili dei limiti di legge, e si occupano altresì dello erogazione di stipendi formali con importi elevati, pretendendo tuttavia dai dipendenti

l'immediata restituzione in contanti di una parte dello stipendio erogato.

Fra questi soggetti, **A. S. A. e B. I.** rivestono un ruolo più elevato, dipendente anche dal rapporto di parentela che li lega a B. R. (sono rispettivamente nipote e fratello).

In particolare **A. S. A.** cura la gestione complessiva delle ore di lavoro effettivamente lavorate dalla globalità dei dipendenti della società nei vari cantieri e rimanda agli altri indagati l'incarico della materiale riscossione del denaro da parte dei dipendenti.

Quanto a **B. I.**, ha un ruolo preminente nella raccolta del denaro, fittiziamente versato come stipendi ai dipendenti e che questi devono restituire per il tramite degli altri concorrenti nel reato, rivestimenti la qualifica di capo cantiere. Per altro verso tale indagato è anche gestore dell'attività commerciale di vendita di generi alimentari presso la quale i dipendenti della società sono costretti a da acquistare a pena di ritorsioni. Si rapporta da pari a pari con B. R. in occasione di un infortunio sul lavoro.

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 legge 29 ottobre 2016 n. 199, nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale;

Atteso che sussistono fondate ragioni di ritenere che la libera disponibilità da parte degli indagati del suddetto bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, atteso che in assenza di controlli è del tutto probabile che proseguirebbero condotte di sfruttamento dei lavoratori dipendenti;

Ritenuto che vi sia il concreto rischio che l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale;

dispone

ai sensi dell'art. 3 legge 29 ottobre 2016 n. 199 **il controllo giudiziario dell'azienda *** s.r.l. con sede in *****

Nomina amministratore giudiziario preposto ad operare il controllo giudiziario il dr. **** il quale affiancherà l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizzerà lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale.

Al fine di impedire che si verificano situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controllerà il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procederà alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotterà adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

La durata del controllo giudiziario viene fissata in **anni uno, salvo proroghe** e salvo diverse disposizioni che verranno date durante l'ulteriore corso del procedimento penale, secondo l'andamento della situazione come comunicata dall'amministratore giudiziario.

Manda alla Cancelleria per l'immediata trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero richiedente per l'esecuzione.

La Spezia, 02/11/2020

**Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott. Mario De Bellis**